

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DEL SANTUARIO DI MADONNA DELL'ACERO"

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, nonché in conformità con la Legge 383/2000 e la L.R. 34/2002, l'Associazione denominata "**Amici del Santuario di Madonna dell'Acero**", di seguito denominata "Associazione", con sede in Lizzano in Belvedere (BO) – Via Madonna dell'Acero, 189.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Con delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto della vigente legislazione l'Associazione potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici e rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 2 – Finalità

L'associazione, che non persegue scopo di lucro, è apartitica e non ha fini politici ed è retta dai principi della solidarietà cristiana ed umana, e si ispira ai principi irrinunciabili della dottrina cristiana.

L'associazione ha come scopo quello di promuovere e sostenere, sia direttamente che tramite terzi, ogni occasione di sviluppo integrale della persona mediante attività aggregative e sociali.

In particolare, l'Associazione intende farsi promotrice delle seguenti attività:

- a)** curare la formazione spirituale, morale e culturale delle persone, ed in particolare dei giovani, per una piena partecipazione alla comunità cristiana e civile, per un coerente impegno negli ambienti della vita quotidiana, dello studio e del lavoro;
- b)** educare ad un uso responsabile del tempo libero, finalizzandolo alla crescita globale della persona e ad una corretta socializzazione;
- c)** promuovere la frequentazione e la fruizione del territorio della località di Madonna dell'Acero, ed in particolare del Santuario, nonché la valorizzazione delle sue tradizioni culturali e religiose, collaborando tanto con soggetti privati che pubblici e/o ecclesiastici;
- d)** sensibilizzare alle esigenze di umana solidarietà, promuovendo azioni a sostegno delle categorie deboli della società, secondo un autentico spirito di giustizia, di fratellanza e di pace;
- e)** promuovere la valorizzazione delle risorse naturali e/o alimentari del territorio;

f) promuovere e/o organizzare e/o gestire ogni altra iniziativa o attività di carattere culturale, formativo extra scolastico, editoriale, ricreativo, sportivo dilettantistico, assistenziale, mutualistico, umanitario, ecologico, sociale e socio-sanitario che risponda alle esigenze dei soci e della comunità.

Ai fini del migliore conseguimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà:

- **Compiere tutti gli atti necessari** a concludere operazioni contrattuali di varia natura utile alla realizzazione degli scopi sociali, sempre nei termini e nei modi consentiti dalle leggi.
- **Compiere tutte le operazioni necessarie** o utili per un migliore conseguimento del proprio scopo, non che avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini.
- **Provvedere a contratti**, gemellaggi, affiliazioni, collaborazioni e convenzioni con gli enti pubblici e privati e/o le associazioni che a livello nazionale ed internazionale seguono gli stessi scopi dell'Associazione o hanno settori specifici di comune interesse.
- **Stipulare contratti con Enti** pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali nonché da enti nazionali ed internazionali.

Le attività finalizzate al perseguimento degli scopi di cui sopra verranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti che verranno rese dagli stessi a titolo totalmente gratuito sia nei confronti dell'Associazione stessa sia nei confronti di eventuali terzi beneficiari. Agli aderenti che svolgeranno tali attività potranno essere riconosciuti rimborsi per le pure spese vive effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto degli eventuali limiti previsti dal presente statuto o da regolamenti interni. La qualifica di socio dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi rapporto economico di lavoro dipendente e/o autonomo con la stessa.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo legittime deliberazioni diverse.

Art. 4 – Soci

Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

Tutti i soci devono provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno al rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo, versando contestualmente e versare per intero le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza da socio dall'Associazione. La quota associativa è dovuta per intero qualunque sia il periodo della domanda di ammissione per il rinnovo.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il minore, fino al compimento del 18° anno di età, è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o dai legittimi esercenti la potestà genitoriale ed il diritto di elettorato attivo e/o passivo viene esercitato dal 18° anno di età.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

Per poter far parte dell'Associazione è necessario presentare apposita domanda scritta di adesione al Consiglio Direttivo con l'impegno di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Interni nonché di non tenere comportamenti inconciliabili con gli scopi dell'Associazione o tali da recare danno morale o materiale alla medesima e/od ai suoi membri.

La domanda deve contenere:

- I dati anagrafici, codice fiscale e professione per le persone fisiche;
- Denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale e, per le persone giuridiche, nonché dati anagrafici del legale rappresentante in carica al momento;
- Espresa dichiarazione di condivisione degli ideali associativi e impegno ad attenersi a quanto previsto dal presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Associazione eventuali indirizzi di posta elettronica o numeri di telefax presso cui ricevere le comunicazioni dell'associazione, ivi incluse le convocazioni, nonché eventuali variazioni degli stessi. La mancata tempestiva comunicazione di dette variazioni rispetto ai dati in possesso dell'Associazione esonera quest'ultima da qualsiasi responsabilità per l'eventuale tardiva o mancata conoscenza di dette comunicazioni da parte del socio.

La richiesta di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo al quale è riservato il diritto di accogliere o respingere tale richiesta e che si esprimerà con apposita delibera che dovrà sempre riportare la motivazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione. In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'aspirante socio rifiutato ha diritto di replica e di attivare, ove ritenga opportuno, la procedura di cui al successivo Art. 21.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte. I soci, i loro eredi od aventi causa, non potranno per alcun motivo pretendere il rimborso di somme a qualsiasi titolo conferite all'associazione, né tanto meno la divisione o attribuzione dei beni

costituenti, comunque, il patrimonio dell'Associazione, anche in caso di scioglimento della medesima.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione e/o i suoi membri.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica e pronunciamento dell'Assemblea dei soci.

Il recesso è consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento.

Art. 6 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere pubblicazioni edite dall'Associazione;
3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 7 – Recesso

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede operativa, se istituita o, in mancanza, alla sede legale.

Il recesso può avere effetto immediato al ricevimento della comunicazione o se differito alla data indicata sulla lettera.

Il recesso non darà diritto all'associato al rimborso delle quote associative versate, neanche parzialmente.

Art. 8 – Esclusione del socio

L'esclusione dall'Associazione potrà avvenire per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalla legge e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali e comunque qualora venga violato l'impegno che lo stesso si è assunto al momento dell'adesione all'associazione. E' causa di esclusione altresì l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o dipendente tra il socio e l'Associazione.

Il provvedimento di esclusione viene deliberato con decisione motivata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicato al socio escluso mediante lettera raccomandata a.r. da inviare all'indirizzo risultante dal libro soci entro 30 giorni dalla data della delibera.

Art. 9 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito sia da beni mobili che immobili, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici, privati e persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dai soci;
2. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
3. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione in accordo con le finalità statutarie;
4. dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
5. dai proventi di eventuali attività accessorie e/o connesse ai fini statutari, svolte dall'Associazione sia di carattere commerciale e/o produttiva, queste ultime, però, aventi carattere marginale e di mero supporto alle attività istituzionali;
6. da eventuali fondi di riserva, comunque costituiti.

I versamenti da chiunque effettuati possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripartibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e specificatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione aventi diritto ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'**Assemblea ordinaria**:

- a. l'approvazione del bilancio consuntivo annuale nella forma adottata dal Consiglio Direttivo o prescritta da eventuali obblighi di Legge, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b. la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c. l'approvazione dei regolamenti interni;
- d. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'**Assemblea Straordinaria**:

- e. la modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'Associazione;
- f. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, del programma di attività sociale per l'anno successivo e per la destinazione degli avanzi di gestione o la copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci tramite raccomandata, fax o posta elettronica, e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La prima e la seconda convocazione non possono aver luogo nel medesimo giorno.

L'assemblea può essere convocata anche dagli associati che ne facciano richiesta purché tale richiesta sia motivata e sia effettuata da un numero di associati non inferiore ad un decimo di quelli risultanti dal libro soci.

In mancanza della convocazione come sopra prevista, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà ugualmente valida a condizione che sia presente o rappresentata la totalità dei soci nonché sia intervenuto l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, in caso di necessità od opportunità, potrà svolgersi anche mediante videoconferenza, con l'adozione dei necessari accorgimenti affinché possano essere identificati i soci collegati telematicamente e garantito il loro diritto alla partecipazione dei lavori assembleari.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea

L'**Assemblea ordinaria** è valida:

- in prima convocazione quando è presente (in proprio o per delega) la maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare altri alla partecipazione alle adunanze anche mediante apposita dichiarazione in calce all'avviso di convocazione; ciascun socio non può rappresentare più di un socio delegante. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi e su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio con diritto di voto.

L'**Assemblea straordinaria** è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto Sociale e lo scioglimento dell'associazione stessa con le maggioranze previste all'art. 20 del presente statuto.

Art. 13 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci con diritto di voto, un segretario verbalizzante e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro dei verbali delle assemblee, e che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

I Consiglieri, che devono essere scelti tra i Soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare, cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento ed i rapporti con i Soci.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, questi sarà sostituito con il primo dei non eletti o rieletti dall'Assemblea.

Chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, fax, telefax, posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo a ciò nominato seduta stante.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto, la proposta s'intenderà accolta. Di ogni adunanza del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale, che verrà riportato sull'apposito libro sociale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte le spese di cui il valore ecceda le disponibilità liquide dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si considera validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri, i membri dell'eventuale organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.G..

Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. La nomina del Vice Presidente e del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina;
3. La delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
4. La nomina dei delegati e lo stabilirne i poteri anche di firma;
5. La convocazione dell'assemblea;
6. Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
7. La determinazione dell'ammontare e delle modalità di pagamento delle quote sociali e dei corrispettivi specifici per determinate attività;
8. La predisposizione dello schema di bilancio consuntivo e la redazione del programma dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
9. La nomina di eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di attività specifiche;
10. Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Presidente non può compiere atti il cui contenuto economico ecceda le disponibilità liquide dell'Associazione e pertanto non è in suo potere contrarre debiti a nome dell'Associazione stessa.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

Qualora, per obbligo di Legge o volontà dell'Assemblea venga istituito un organo di controllo interno, questo sarà composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, scelti tra gli iscritti all'Elenco dei Revisori Contabili tenuto presso le competenti autorità. Al Collegio dei Revisori, se istituito, sono attribuiti anche i compiti inerenti il controllo contabile.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 19 – Esercizio sociale - Libri contabili e Sociali – Bilancio - Utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà avvenire come previsto dall'Art. 11.

I bilanci, corredati dalle relazioni accompagnatorie, debbono restare depositati presso la sede operativa dell'associazione, se istituita, o in mancanza presso la sede legale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- Il libro dei soci;
- Il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro di cassa.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 20 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Ente, l'eventuale saldo attivo della liquidazione dovrà essere destinato a fini di utilità sociale.

Art. 21 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, ivi incluse quelle inerenti l'esclusione dei soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti coinvolte nella controversia; in mancanza di accordo alla

nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.